

(Codice interno: 410578)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 52

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà".**

1. Dopo l'articolo 6, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è aggiunto il seguente articolo:

*"Art. 6 bis  
Misure a tutela della bigenitorialità.*

*1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.*

*2. Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l'istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.*

*3. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:*

- a) l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;*
- b) l'attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori."*

**Art. 2****Clausola di invarianza finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 2019

Luca Zaia

---

### INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà".

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 52

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 giugno 2019, dove ha acquisito il n. 446 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Fabiano Barbisan, Colman, Villanova e Rizzotto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 settembre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno Pigozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2019, n. 52.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge vuole rispondere alle esigenze di un elevatissimo numero di cittadini del territorio del Veneto che si trovano in situazione di difficoltà a seguito di separazione o divorzio in presenza di figli minori. Dalle ultime rilevazioni statistiche Istat in materia si registra, infatti, che nel 2015 in Veneto, 6.637 coppie di coniugi si sono separate. Osservando il report dal punto di vista nazionale si evince che poco più della metà delle separazioni (54,0%) e il 39,1% dei divorzi del 2015 riguardano matrimoni con almeno un figlio minore di diciotto anni. Si vuole qui disciplinare la gestione delle comunicazioni inerenti a salute, istruzione e comunicazioni amministrative, relative a figli minori in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha istituito l'affidamento condiviso, nella prassi non sempre attuata.

A tal proposito si propone un'integrazione alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà” al fine di individuare strumenti idonei a promuovere la bigenitorialità.

Con l'introduzione dell'articolo 6 bis nella suddetta legge regionale, la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, dispone che tutte le informazioni degli uffici della Regione stessa, degli enti del Servizio Sanitario Regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti al controllo e vigilanza della Regione, relative a un minore per il quale sia stato emesso provvedimento di affidamento condiviso, siano comunicate ad entrambi i genitori; a tale scopo gli enti richiamati dovranno adeguare i loro procedimenti al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54.

La Regione del Veneto promuove, altresì, ulteriori azioni volte a una corretta informazione ad entrambi i genitori sulla situazione scolastica e tutte quelle informazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori, attraverso l'attivazione su base volontaria, di appositi protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche e gli enti locali.

La presente proposta di legge non prevede oneri a carico delle finanze pubbliche.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 22 luglio 2019.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 4 settembre 2019.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 4 settembre 2019.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 5 settembre 2019 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron, i consiglieri Brescacin (Zaia Presidente), Semenzato, Finco, Barbisan R. (Liga Veneta - Lega Nord), Barbisan F., Bassi (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Barison (Veneti Uniti), Berti (Movimento 5 Stelle), Ferrari (Civica per il Veneto).

Ha espresso voto di astensione il consigliere Pigozzo (Partito Democratico).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno Pigozzo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le motivazioni che hanno dato origine a questa proposta di legge sono condivisibili e già il relatore Barbisan le ha illustrate. Nella discussione in commissione sono stati recepiti anche alcuni punti da noi evidenziati che andavano ad aggiustare il testo in modo positivo, per questo abbiamo in linea di massima un parere favorevole. Ho presentato un solo emendamento, che in pratica va

a precisare il rapporto tra i genitori affidatari e l'Autorità Giudiziaria i cui provvedimenti possono subire delle modifiche nel tempo con delle disposizioni che variano. L'emendamento specifica che, qualora ci sia l'istanza ad una qualsiasi amministrazione di invio ad entrambi i genitori della documentazione relativa al minore, il genitore che fa l'istanza si impegna ad allegare il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e gli eventuali successivi aggiornamenti. Questo per evitare che ci siano degli spazi di non chiarezza e linearità rispetto a quello che dispone l'Autorità giudiziaria, e per garantire sempre l'interesse superiore del minore, scongiurando situazioni di pregiudizio per il minore stesso.

Questo è esattamente il motivo di questo emendamento che, nella sostanza, mi pare venga anche condiviso dallo stesso Relatore.

In conclusione, la valutazione complessiva è positiva, anche se a prima vista ci sembrava che questa competenza fosse già in qualche modo prevista dalla normativa statale vigente e dallo stesso Codice civile. In realtà questo aspetto della pariteticità dei genitori, nell'esperienza quotidiana citata dallo stesso Barbisan, a volte sfugge e quindi è bene che ci poniamo un po' di attenzione attraverso questo provvedimento.”;

### **3. Struttura di riferimento**

Direzione servizi sociali